



**I.N.P.D.A.P.-DIREZIONE COMPARTIMENTALE SICILIA
UFFICIO II – PATRIMONIO ED APPROVVIGIONAMENTI**

Procedura fornitura buoni pasto

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente dell'I.N.P.D.A.P.-Sicilia.

N.B. non deve essere compilato

Il giorno __/__/____
in Palermo, in via Resuttana Colli n. 360,

- **I.N.P.D.A.P.-Direzione Compartimentale Sicilia-Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti** (di seguito, per brevità, denominato anche semplicemente "Istituto"), con sede legale in Palermo, in Via Resuttana Colli n. 360 codice fiscale 97095380586, in persona del Dott. Orazio Fabio Basiricò nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti-Compartimento Sicilia-I.N.P.D.A.P., elettivamente domiciliato per la carica in via Resuttana Colli n. 360-Palermo;

e

- **la Società** _____ (di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "Società"), con sede in _____ codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentata per la stipula del presente atto dal Sig. _____ nella sua qualità di _____ domiciliato per la carica in _____;

PREMESSO CHE

- l'Istituto intende acquisire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei;
- a tal fine, l'Istituto ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06;
- il numero di buoni pasto indicato nel Capitolato Tecnico e richiamato nel presente Contratto deriva da una stima presuntiva;
- l'Istituto potrebbe non avere necessità di acquisire la totalità dei buoni pasto oggetto del presente Contratto che pertanto riveste la natura di contratto-quadro;

- in virtù della stipulazione del presente Contratto la Società si impegna a fornire ed a distribuire i buoni pasto presso le sedi di utilizzo elencate nell'articolo 1 del Capitolato Tecnico ovvero nell'articolo 2 del Disciplinare di gara al prezzo offerto. Tale prezzo non potrà subire variazioni a seguito di eventuale mutamento del valore nominale del buono pasto;
- il costo complessivo di ogni singola fornitura sarà determinato in base al numero effettivo di buoni pasto richiesti dall'Istituto;
- la Società _____, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta aggiudicataria della gara bandita dall'Istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2

OGGETTO

Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei nella misura richiesta dalle singole Sedi di utilizzo dell'Istituto di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico ovvero all'art. 2 del Disciplinare di gara e, tramite gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'appalto pari ad €3.015.000,00 Iva inclusa, così distribuito:

<i>Compartimento Sicilia: Palermo:</i>	<i>237.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Palermo:</i>	<i>612.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Catania:</i>	<i>552.000,00 (incluso C.O.I. di Caltagirone)</i>
<i>Sede Inpdap Enna :</i>	<i>96.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Messina:</i>	<i>504.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Ragusa:</i>	<i>198.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Siracusa:</i>	<i>204.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Trapani:</i>	<i>240.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Caltanissetta:</i>	<i>138.000,00</i>
<i>Sede Inpdap Agrigento</i>	<i>234.000,00</i>

L'erogazione dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con la società che dovranno possedere le caratteristiche indicate nell'articolo 6 del Capitolato Tecnico.

Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico che viene integralmente recepito.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Art. 3

DURATA

Il presente Contratto ha durata triennale, con decorrenza dalla data odierna, salva la facoltà per l'Istituto di recedere dal contratto, decorso il primo anno, con un preavviso di trenta giorni.

In ogni caso l'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto, anche parzialmente, con riferimento ad alcune Sedi, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivate Convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

Art. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nelle offerte tecniche ed economiche e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti dal presente Contratto.

Art. 5

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parti stabiliscono che i buoni pasto dovranno essere consegnati dalla Società con le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e presso gli indirizzi delle Sedi di utilizzo (articolo 1 Capitolato Tecnico-articolo 2 Disciplinare) peraltro specificati nei relativi Ordinativi di fornitura (allegato n. 1 al Capitolato Tecnico), pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

I buoni pasto consegnati dovranno avere le caratteristiche descritte nell'articolo 4 del Capitolato Tecnico.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Art. 6

PERSONALE DI SERVIZIO

Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica.

La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Art. 7

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale, e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Istituto da ogni responsabilità in merito.

ART. 8

RESPONSABILI DEL SERVIZIO

La Società individua un Responsabile del servizio che curerà direttamente i rapporti con le singole Sedi di utilizzo per tutto ciò che riguarda la gestione degli ordini dei buoni pasto.

A tal fine la Società nomina il Sig. _____ o i Sig.ri _____. La nomina di altri Responsabili sarà consentita solo previo consenso scritto dell'Istituto.

Art. 9

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

La società si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto e nel Capitolato, anche a :

- a) assicurare la presenza di un numero di Esercizi Convenzionati per ogni sede di utilizzo pari al numero minimo di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico ovvero dell'art. 2 del Disciplinare di gara maggiorato del numero di esercizi in più di cui all'offerta tecnica prodotta dalla Società (articolo 18 del Disciplinare di gara).
- b) assicurare la spendibilità dei buoni pasto in tutti gli Esercizi Convenzionati indicati nell'elenco redatto secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Capitolato Tecnico ovvero dall'art. 20 del Disciplinare di gara;
- c) provvedere, su richiesta motivata dell'Istituto al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) nei casi e con le modalità previste nell'articolo 7 del Capitolato Tecnico;
- d) inviare all'Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti-Direzione Compartimentale Sicilia – I.N.P.D.A.P. gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nell'articolo 7 del Capitolato Tecnico;
- e) mantenere per tutta la durata del contratto almeno il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui alla precedente lettera d) inviati all'Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti-Direzione Compartimentale Sicilia-I.N.P.D.A.P.;
- f) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nell'articolo 7 del Capitolato Tecnico;
- g) accettare la restituzione da parte delle Amministrazioni dei Buoni pasto non utilizzati secondo quanto stabilito dall'articolo 9 lettera e) del Capitolato Tecnico;
- h) eliminare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nell'articolo 7 del Capitolato Tecnico;
- i) adeguarsi alle norme di carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che disciplinano il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto nel rispetto delle formalità e dei termini stabiliti da dette leggi.

Art. 10

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti alla Società per i buoni pasto oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura sono calcolati applicando uno sconto delal valore nominale dei buoni pasto.

Pertanto le singole Sedi dell'Istituto (sedi di utilizzo) per ciascun buono pasto di 10,00 euro corrisponderanno alla Società l'importo di euroal lordo dell'IVA.

I predetti corrispettivi saranno fatturati e pagati secondo le modalità indicate nell'articolo 8 del Capitolato Tecnico.

Si precisa, inoltre, che le fatture dovranno essere intestate alle singole Sedi Inpdap di utilizzo e che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

La regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto.

Ogni eventuale variazione dei dati indicati dalla Società dovrà essere comunicata all'Istituto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel Contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Istituto, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti della Società.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Istituto, verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 11

CONTROLLI E VERIFICHE

1. L'Istituto si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato Tecnico ed alle pattuizioni contrattuali al fine di monitorare la spendibilità del buono pasto presso la rete di esercizi convenzionati secondo le caratteristiche di cui al Capitolato. In particolare per ogni singolo esercizio saranno oggetto di verifica:

- l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo indicato;
- l'apposizione della vetrofania (adesivo recante l'indicazione in posizione visibile al pubblico);
- l'accettazione del buono pasto presso l'esercizio convenzionato;
- il riconoscimento del valore nominale del buono pasto;
- l'assenza di restrizioni nella scelta di generi alimentari oggetto di acquisto.

2. La Società, su specifica richiesta dell'Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti – Direzione Compartimentale Sicilia, dovrà fornire ai medesimi uffici ordinanti, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, un report su supporto cartaceo, oltre che magnetico, contenente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente e dei rimborsi effettuati dalla Società aggiudicataria nello stesso periodo.

Per ciascun buono pasto rimborsato il report dovrà indicare:

- 1) il mese di riferimento dei buoni pasto oggetto di rendicontazione;
- 2) l'anno di emissione del buono pasto;
- 3) l'anno solare di riferimento del buono pasto;
- 4) il numero di serie del buono pasto;
- 5) il valore facciale del buono pasto;
- 6) l'ufficio che ha effettuato l'ordine;
- 7) il numero e la data della fattura in cui è stato incluso il buono pasto;
- 8) la ragione sociale, l'indirizzo e località dell'esercizio in cui è stato consumato il buono pasto;
- 9) la quantità dei buoni pasto rimborsati;
- 10) gli importi e la data di scadenza dei rimborsi effettuati suddivisi per esercizio.

Art. 12

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Istituto a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Istituto;
- b) l'Istituto non rifiuti la cessione con comunicazione motivata da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Istituto in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 13

PENALI

L'Istituto ha la facoltà di applicare le penali nei casi sotto indicati:

1. Difformità nella consegna dei buoni pasto

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto come indicati nell'articolo 3 del Capitolato Speciale, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Istituto una penale

pari al 1% (uno per cento) dell'importo complessivo dei buoni pasto (escluso IVA) consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

b) Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, la Società si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Istituto, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, in favore dell'Istituto pari all'1% del valore dei buoni pasto (escluso IVA) oggetto della consegna rispetto alla quale è stato contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel Capitolato

a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna del report secondo le modalità e le tempistiche prescritte all'art. 11 del presente Contratto e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Istituto una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fino a quando tali dati saranno consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Mancato ripristino delle convenzioni dichiarate in sede di offerta tecnica

a) Per ogni giorno di ritardo nell'assicurare il ripristino delle convenzioni dichiarate nell'offerta tecnica e, in ogni caso, del numero minimo di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara ovvero all'art. 7 del Capitolato Tecnico, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Istituto una penale di Euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Mancato convenzionamento di nuovi esercizi e mancata sostituzione di esercizi in caso di disfunzioni

a) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 15 giorni naturali e consecutivi stabilito per il convenzionamento di nuovi esercizi nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento di quelli esistenti o in relazione ad ulteriori specifiche motivazioni di cui all'articolo 7 del Capitolato Tecnico, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Istituto una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno;

b) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 15 giorni naturali e consecutivi stabilito per la sostituzione degli esercizi con altri esistenti nelle vicinanze degli uffici nei casi di cui all'articolo 7 del Capitolato Tecnico- risoluzione di una o più convenzioni o segnalazioni di disfunzioni nell'erogazione del servizio - la Società sarà tenuta a corrispondere all'Istituto una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

Con riferimento a tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il decimo giorno, l'Istituto avrà la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto mediante semplice comunicazione scritta, con possibilità di ricorrere all'esecuzione in danno della Società presso altri fornitori e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre il risarcimento del danno.

Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.

In ogni caso l'Istituto può recedere in qualunque momento dal contratto ex articolo 1671 c.c., mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

Art. 14

RECESSO

Nel caso in cui la Società si rendesse gravemente inadempiente agli obblighi discendenti dall'applicazione, esecuzione o interpretazione del Contratto, l'Istituto ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, mediante semplice comunicazione alla Società.

In ogni caso l'Istituto si riserva le facoltà di recesso previste dall'art.3 del presente Contratto.

Art. 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata dell'Istituto senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal Contratto;
- cessione del contratto o subappalto non effettuato secondo le modalità di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità od inadempimenti;
- inadempienza accertata agli obblighi e agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall'Istituto rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della stessa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 16

CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Non è ammessa la cessione totale o parziale del presente Contratto.

È fatto divieto di subappaltare le attività oggetto del presente contratto, salvo che il subappalto non venga preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione e non venga effettuato secondo le modalità di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara.

Art. 17

RESPONSABILITA' CIVILE E GARANZIA D'ESECUZIONE

1. La Società aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Istituto dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione agli eventuali infortuni e danni derivanti dall'esecuzione delle obbligazioni del presente contratto.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti negli esercizi commerciali.

L'Istituto non avrà alcun rapporto con gli esercizi convenzionati i quali non potranno avanzare nessuna pretesa nei suoi confronti.

La Società ha stipulato una polizza assicurativa (RCT per la responsabilità civile professionale) a copertura dei rischi igienico - sanitari e della responsabilità civile dei gestori convenzionati con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, nonché a copertura di eventuali

infortuni subiti da parte del personale dipendente in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a carico della società anche se eseguite da parte di terzi.

2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito una garanzia fideiussoria dell'importo di € _____ "a prima richiesta", polizza n..... emessa in data __/__/____, rilasciata da..... ed acquisita prima della stipula del presente Contratto.

La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell'Istituto a seguito della verifica da parte dell'Istituto della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 18

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente Contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Istituto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo Rappresentante Legale, nonché dei componenti del proprio Organo di Amministrazione, anche successivamente alla stipula del Contratto;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

Art. 19

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Contratto il Foro competente sia esclusivamente quello di Palermo.

Art. 20

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico della Società.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa secondo le vigenti disposizioni di legge. La Società provvederà alla registrazione del presente Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione dello stesso, con onere di restituzione di una copia registrata all'Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti-Direzione Compartimentale Sicilia-I.N.P.D.A.P.

La Società

I.N.P.D.A.P.

Direzione Compartimentale Sicilia

Si approvano espressamente gli articoli 12-13-14-15-16-17-18-19.

La Società